

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati: N. _____ del _____ di L. _____ N. _____ del _____ di L. _____ _____ Il Ragioniere _____	COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. <u>56</u> del <u>28 GIU. 2012</u>
--	---

OGGETTO: Ricorso per provvedimento d'urgenza presentato presso il Tribunale di Catania – sezione distaccata di Giarre (CT). - Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto, del mese di giugno, alle ore 18,25 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	X	
3 FRANCO FRANCESCO	Assessore	X	
4 MICALIZIO GIUSEPPE	Assessore	X	
5 SAMPERI dr.ssa CHIARA	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: //

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni: _____

() modifiche/sostituzioni: _____

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.


(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. n. 50 del 28/06/ 2012

Oggetto: Ricorso per provvedimento d'urgenza presentato presso il Tribunale di Catania – sezione distaccata di Giarre (CT). - Determinazione a costituirsi per difendere le ragioni dell'Ente e nomina legale di fiducia.

Proponenti



VISTO il ricorso del 08.06.2012 esperito ex art. 700 c.p.c. e 669-bis e ss. c.p.c., dal Sig. Costa Angelo di Calatabiano, residente in via Veneto, 56, notificato il 22.06.2012 ed acquisito al prot. n. 8435 di pari data, con cui si adiva il giudice in oggetto per l'ottenimento di un provvedimento d'urgenza finalizzato a far cessare la condotta pregiudizievole, a dire del ricorrente, tenuta contro lo stesso da questo Ente e, per l'effetto, a condannare il Comune di Calatabiano al risarcimento dei danni per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c.;

PRESO ATTO CHE il giudice ha fissato per la comparizione delle parti la data del 16 luglio p.v.;

VISTI

- l'art. 15 della L. R. n. 44/91, come sostituito dalla L. R. n. 23/97;
- la L. R. n. 23/98;
- la circolare n. 2/99 dell'A. EE. LL.;
- la L. R. n. 30/00;
- la circolare n° 02/01 dell'A.EE.LL.;
- il vigente Regolamento dei contratti;
- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- l'art. 163, co 1 e 3, del D.Lgs n° 267/2000;

S I P R O P O N E

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

RICONOSCERE sussistente l'interesse dell'Ente a costituirsi dinanzi al Tribunale di Catania – sezione distaccata di Giarre (CT), al fine di difendere le ragioni dell'Ente nell'incardinato procedimento giudiziario;

CONFERIRE incarico professionale fiduciario, all'avv. Anthony BARBAGALLO, con studio legale in Catania, via Ventimiglia, n° 145, per opporsi, nell'interesse dell'Ente, nel predetto ricorso presso il Tribunale di Catania – sezione distaccata di Giarre (CT);

DARE ATTO che detto incarico verrà disciplinato da apposita convenzione, secondo lo schema-tipo approvato con deliberazione di Giunta Comunale, n° 06 del 25/01/2005, sottoscritta dal legale affidatario dell'incarico in oggetto e dal Sindaco, trattandosi di incarico conferito *intuitu personae*;

IMPEGNARE, a titolo di acconti su spese ed onorario, la somma di € 500,00, IVA, CPA e ritenuta d'acconto incluse, con imputazione della stessa al cod. 1.01.02.03/7 del redigendo bilancio 2012, nel rispetto dell'art. 163, co 1 e 3, del D.Lgs n° 267/2000;

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Legale per i successivi adempimenti di competenza, ivi incluso l'assunzione di impegno integrativo di spesa, previa acquisizione di parcella preventiva;

TRASMETTERE copia del presente atto al professionista incaricato.

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Calatabiano li 28/16/2012



13 Belle

2) PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, come sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00, in ordine alla regolarità contabile, si esprime **PARERE:**

favorevole/contrario per i seguenti motivi

IMP. 781/2019 cob. 10.10.203/6 € 500,00 =

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Calatabiano li 28/06/2012



R. Russo

LEGALE
Cristoforo Alessi
05015 RIPOSTO (CT)
C.A. 023-4568317
74P15 C342A
2300874

- Pts de
25/06/12

copie

Protocollo nr.: 0008435
del 22/06/12
Ente: COMUNE DI CALATABIANO
AOO:

ON.LE TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE DISTACCATA DI GIARRE

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA



il Signor Costa Angelo, nato a Giarre il 19/11/1958, C.F.:

CSTNLG58S19E017Y, residente in Calatabiano (CT), via V. Veneto 56,

rappresentato e difeso, per procura a margine del presente atto, dall'Avv.

Antonio Alessi, (LSSNTN74P15C342A) presso il cui studio legale in Riposto,

Via P. Matarella n. 58, è elettivamente domiciliato, pec

avvalessi@pec.ordineavvocaticatania.it fax 095.2933761 - ricorrente

PROCURA
Nomino mio procuratore e difensore nel presente giudizio l'Avv. Antonio Cristoforo Alessi, conferendogli ogni potere di legge, ivi compreso quello di conciliare, transigere e nominare sostituti, chiamare in garanzia terzi, chiamare terzi, rinunciare agli atti, procedere ad esecuzione, ed eleggo domicilio presso il suo Studio in Riposto (CT), via Piersanti Matarella, 58.

ESPONE

In data 7.6.2012 il Sig. Costa Angelo, nell'intenzione di effettuare una ricerca

su internet, metteva il proprio nome e cognome, e veniva così a conoscenza che

il Comune di Calatabiano aveva pubblicato, ai sensi dell'art. 32 della Legge n.

69 del 18 giugno 2009, sul proprio sito informatico, la delibera di giunta

comunale nr 60 del 14.6.2010 con la quale si autorizzava il Sindaco di tale Ente

a resistere in giudizio avverso un ricorso alla Commissione Tributaria

Provinciale di Catania inoltrato dallo stesso ricorrente.

Ma la sgradita sorpresa era quella di notare che il Comune di Calatabiano

non si era solo limitato a pubblicare la delibera di Giunta surriferita, bensì

aveva anche indicato le generalità complete del ricorrente e così ancora più

irritualmente aveva pubblicato per intero il ricorso presentato dal Sig.

Costa, rendendo pubbliche circostanze e dati "sensibili" quanto mai

riservati, quali la forte esposizione debitoria del Costa stesso e la

conseguente iscrizione ipotecaria ad opera della SERIT, sull'intero

patrimonio immobiliare del ricorrente, la situazione debitoria di

La presente procura è valida per tutti i gradi e le fasi del processo, compreso quello esecutivo;
DICHIARO
inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito e di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Costa Angelo

Vera ed autentica la firma

Riscosso L12 h1 x2
per diritto di cancelleria, apposte sul.
In marche

quest'ultimo quale risultava al momento del ricorso alla commissione tributaria ossia nel maggio del 2010 ammontante a € 110.835,72.

È illegittimo il comportamento del Comune di Calatabiano nel caso in questione, consistente nell'aver pubblicato e reso conoscibili a tutti tramite "internet" e tramite "Google" dati sensibili del ricorrente, ed in particolare l'esposizione debitoria, i dati anagrafici, la residenza e l'avvenuta iscrizione ipotecaria attraverso la pubblicazione del ricorso alla Commissione tributaria di Catania.

In particolare nel caso in questione ricorrono sia il "fums boni iuris" che il "periculum in mora".

1) Diritto di continenza

"fumus boni iuris" consiste in via principale nell'aver pubblicato sul sito del Comune di Calatabiano dati sensibili del ricorrente, sopra meglio indicati, oltre il criterio di pertinenza previsto dall'art. 11 del D.Lgs 196/2003 che ha recepito l'art. 9 della legge 675/1996.

Infatti l'art. 11 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 << CODICE IN

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI>> Capo I - Regole per tutti i

trattamenti Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati, così sancisce:

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;>> .

il trattamento di sudetti dati, in ogni forma compiuto, deve essere improntato al

rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi per i quali i

dati stessi vengono raccolti: con specifico riferimento al caso in esame, l'aver

pubblicato unitamente alla determina di Giunta di conferimento dell'incarico per la

difesa nell'instaurando processo tributario anche il ricorso con tutti i dati del

ricorrente e notizie tributarie afferenti esula dal principio di pertinenza e di utilità .

al contrario tale comportamento crea un danno grave e irreparabile al ricorrente,

consistente nell'esposizione della propria persona e di notizie sensibili e riservate

alla pubblica piazza, quale quella di internet , violando in ogni caso il principio

elementare che regola la convivenza pacifica delle persone, ossia il principio del

"neminem ledere" previsto e sancito dall'art. 2043 c.c nonché l'art. 2050 c.c.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua

natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di

avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

L'attività di trattamento dei dati personali è qualificata dalla Magistratura ordinaria di

merito come attività pericolosa, disciplinata dal codice civile.

Ciò significa che, in caso di richiesta di risarcimento da parte del soggetto che si

ritiene leso dalle modalità del trattamento dei propri dati, il titolare del trattamento è

tenuto a provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (cfr art.

45 regolamento comune di Calatabiano) .

2) Diritto di oblio

In subordine , senza recesso dalla superiore richiesta, la pubblicazione della

delibera in questione, pubblicata il 16.6.2010 come da certificato di pubblicazione in

atti, avveniva per più dei 15 giorni previsti dall'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed

ii, e dall'art. 124, comma 1, del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 recante il "Testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali". Infatti, i soggetti pubblici che, per effetto dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69, dal 1° gennaio 2010 devono assolvere l'obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale con la pubblicazione degli stessi nei propri siti informatici (c.d. "albo pretorio on line"), devono comunque rendere accessibili i documenti sul proprio sito web solo nell'arco temporale individuato dalla specifica norma (in questo caso il TUEL), in modo da garantire il diritto all'oblio degli interessati. Trascorsi, come nel caso di specie, 15 giorni, il Comune di Calatabiano non ha rimosso la notizia o ne l'ha privata degli elementi identificativi. Infatti tale norma prevede che L'ente pubblico deve fissare comunque il termine di pubblicazione dei dati, e non permettere la pubblicazione per un tempo illimitato. dell'interessato, in temperanza a quanto dal Garante medesimo previsto nelle "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", pubblicate in G. U. n. 64 del 19 marzo 2011.

Sul "periculum in mora" l'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio sono immanenti alla natura personalissima della situazione giuridica lesa da tale comportamento e soprattutto dallo strumento di divulgazione dei dati, quale internet e google che consentano a tutti di venire a conoscenza di vicende debitorie e personali del ricorrente , cerandogli un evidente danno all'immagine proprio e della propria famiglia.

In particolare il Sig. Costa svolgendo attività imprenditoriale sta subendo un danno grave ed irreparabile dal fatto che tutti conoscono il suo stato di insolvenza e la presenza di ipoteca sul proprio immobile . così come il danno grave ed irreparabile sta anche nel fatto che il Sig. Costa è proprietario solo in quota di alcuni beni

ipotecati e di tale vicenda gli altri comproprietari non ne sono ancora al corrente.
Scoprirlo su internet prima che il ricorrente sistemi il proprio debito potrebbe rovinare
i rapporti familiari in modo irreparabile e grave . del pari irreparabile e grave è il
danno che l'intera famiglia sta subendo dalla pubblicazione di tali notizie, che
colpiscono l'immagine della stessa.

Tutto ciò premesso, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei
danni subiti e subendi

RICORRE


all' Ill.mo Giudice adito affinché , verificata la sussistenza degli estremi di cui
all'art. 700 c.p.c. e 669- bis e ss. c.p.c., voglia emettere, con decreto ed inaudita
altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti
necessari ed idonei a far cessare immediatamente la condotta pregiudizievole
del Sig. Costa Angelo e per l'effetto ordinare al Comune di Calatabiano di
cancellare da internet e dal proprio sito istituzionale (albo pretorio on line) i dati
sensibili e giudiziari del ricorrente per palese violazione dei diritti di continenza
e oblio e per violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c. e norme speciali connesse;

E per l'effetto condannare il Comune di Calatbiano a pagare a favore del ricorrente
la somma di € 260,000/00 in via equitativa o la minore o maggiore somma che



Codesto Ill.mo Giudice adito vorrà determinare quale risarcimento danni ai sensi e
per gli effetti dell'art. 2043 c.c. in combinato disposto con l'art. 2050 c.c. e con le
norme violate di cui in parte motiva . Salvis iuribus

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, T.U. 115/02 si dichiara che il valore della controversia
è di € 260.000/00.

Giarre, lì 8.6.2012

Avv. Antonio Alessi


TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DI GIARRE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

DA
Giarre, lì 8 GIU. 2012
IL CANCELLIERE
ASSISTENTE CANCELLARIO





TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DI GIARRE

Il giudice;

letto il ricorso cautelare;

FISSA

Per la comparizione delle parti l'udienza del 16 luglio 2012 assegnando a parte ricorrente termine sino al 25 giugno 2012 per la notifica alla controparte del ricorso e del presente decreto.

Giarre, 11 giugno 2012

[Faint purple stamp]
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DI GIARRE
11 GIUGNO 2012

Il Giudice
[Signature]
Dott.ssa M. Celesti

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DI GIARRE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
DA



Giarre, # 12-6-2012

IL CANCELLIERE
(Maria Longo)

[Signature]



TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE DI GIARRE

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE



Giarre, # 12-6-2012

IL CANCELLIERE

IL FL. COORDINATORE
(Maria Belfiore)

[Signature]

TRIBUNALE CATANIA SEZIONE DI GIARRE

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto UFF. GIUD. U.N.E.P., addetto all'intestato ufficio,
attesto di avere notificato copia del presente atto al Sig. _____

Giudice p.i. del comune di Palatabasso

nel suo attuale domicilio in Palatabasso, Piazza
Vittorio Emanuele n. 32

ed ivi consegnandola a mani del cognato
del Proscollo Sig. Giovanni

Oggi, il 22/6/12

TRIBUNALE DI GIARRE
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO B3
Sorbello Fiosetta

3125

~~_____~~

~~_____~~

~~_____~~

~~_____~~

~~_____~~

9,68

Giarre, il _____
2012

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal _____ al _____, con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____ al _____, e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 28.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio: _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria